

Avv. PAOLO PICCOLI
NOTAIO
TRENTO - Via Grazioli, 79
☎ (0461) 987103 - 236499

Repertorio n. 23.016
Atto n. 6.053

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA RENDENA"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti aprile millenovecentonovantanove in Trento, via Lavisotto n. 125, presso la sede dell'Associazione, essendo le ore dieci e venticinque

20 aprile 1999

Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- POLLA GIOVANNI BATTISTA nato a Caderzone il giorno 27 febbraio 1942 con domicilio in Caderzone, loc. Pan, allevatore, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo della

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA RENDENA" con sede in Trento, via Lavisotto n. 125, Codice Fiscale 96004700223, Partita IVA 01160720221, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo che, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni al presente atto.

Comparente che mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria che la detta Associazione intende oggi tenere in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 21, 25 e 26 dello Statuto.

* * * * *

Comparente che assume, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e da' atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale, mediante comunicazione scritta indirizzata ai singoli Soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci in data 29 (ventinove) marzo 1999 (millenovecentonovantanove);

- che del Comitato Direttivo sono presenti, oltre ad esso comparente, i signori: Franco Tognato, Gabriele Pavinelli, Gino Maffei e Francesco Paccagnella;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori: rag. Ferdinando Nicolussi, dott. Massimo Galeano, dott. Claudio Valorz, p.a. Mariano Carli;

- che l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione essendo la prima, prevista per il giorno 19 (diciannove) aprile 1999 (millenovecentonovantanove) ad ore 8 (otto) andata deserta;



27 APR 1999

Registrato a Trento addi
al N° 1688 Mod. 69 S.

IL DIRETTORE REGGENTE

F.to illeggibile

27/4/99

PAGAMENTO d.d.
con delega bancaria CR Villazano e TN
Versate L. 258.000
Lire Duecentocinquantaottomila

- che sono presenti in proprio e per delega in atti dell'Associazione, n. 24 (ventiquattro) delegati delle Associazioni su complessivi numero 37 (trentasette) delegati aventi diritto di voto;

- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e

premette quanto segue

- che l'Associazione è stata costituita con atto a rogito dott. Alessandro Gandolfi Taveggi, Notaio in Borgo Valsugana reg.to a Borgo Valsugana il giorno 28 maggio 1990 al n. 554 S. I;

- che lo statuto richiede alcune modifiche agli articoli 2), 3), 4), 5), 7), 12), 15), 21), 25) e 26), anche in relazione alla necessità di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 460/97.

Tutto ciò premesso, il Presidente espone all'assemblea l'opportunità di aggiornare l'attuale statuto in modo da renderlo tecnicamente più adeguato; lo stesso passa pertanto ad esporre in dettaglio le modifiche apportate agli articoli 2), 3), 4), 5), 7), 12), 15), 21), 25) e 26) dell'attuale statuto sociale.

Il signor Giovanni Battista Polla procede quindi a dare integrale lettura del testo degli articoli modificati come risultanti dallo statuto sociale allegato.

L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale, a seguito della modifica degli articoli 2), 3), 4), 5), 7), 12), 15), 21), 25) e 26) nei termini e modi formulati dal Presidente dell'Assemblea.

Il testo di statuto, così integrato, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore dieci e cinquanta.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura dell'allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva.

F.to: Polla Giovanni Battista

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

ALLEGATO "A" AL
REP. N° 22016/6053
Notaio Paolo Piccoli



"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA RENDENA"

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori della Razza Bovina Rendena con sede in Trento, è regolata dal presente statuto.

ART. 2

L'Associazione aderisce all'Associazione Italiana Allevatori tenuto conto dei propri fini istituzionali, può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali aventi scopi affini.

ART. 3

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e ove occorra anche all'estero.

La sua durata è illimitata.

ART. 4

L'Associazione ha finalità non lucrative; essa si propone di promuovere ed attuare in Italia ed all'estero tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione e alla diffusione del bestiame di razza Rendena e dei suoi prodotti.

Particolarmente:

- a) cura lo sviluppo e il perfezionamento dell'azione di miglioramento della razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica attraverso l'istituzione e il funzionamento del Libro Genealogico del quale provvede a depositare a norma di Legge i marchi, e attua gli indirizzi della Commissione Tecnica Centrale;
- b) promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici, in collaborazione e d'intesa con gli Organi Statali Competenti, con Istituti di ricerca e di sperimentazione;
- c) adempie ai compiti e alle funzioni delegati dagli Organi di Governo o dall'Associazione Italiana Allevatori;
- d) promuove e collabora nella loro organizzazione, manifestazioni zootecniche atte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione, per integrarla e svilupparla ai fini economici, inoltre svolge sempre a fine economico della valorizzazione del bestiame, tutte quelle funzioni che la Legge può affidarle, operando attraverso le Associazioni Regionali e Provinciali Allevatori;
- e) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
- f) attua subordinatamente e strumentalmente tutte quelle iniziative che favoriscano il miglior perseguimento dei fini istituzionali.

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione: le Associazioni Regionali e Provinciali Allevatori comprendenti la Sezione Allevatori di bovini di razza Rendena ed in via transitoria fino alla



costituzione delle rispettive Sezioni di razza, le Associazioni Regionali e Provinciali Allevatori comprendenti allevamenti di razza Rendena.

ART. 6

ISCRIZIONE

Le Associazioni che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendono farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto e allegando una copia del proprio atto costitutivo e dello statuto.

Sull'ammissione dei Soci delibera il Comitato Direttivo.

QUOTA DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTI ANNUALI

ART. 7

Ogni socio deve versare:

- a) una quota d'iscrizione "una tantum" eguale per tutti, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- b) una quota sociale annua proporzionata al numero dei voti attribuiti ad ogni socio secondo l'art. 12 ed il cui ammontare sarà stabilito dalla Assemblea;
- c) contributi annuali per le esigenze di attività nel campo della selezione da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

DIRITTI SOCIALI

ART. 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dei contributi di cui all'art. 7.

OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 9

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione.
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli Organi della Associazione.

ART. 10

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate, con il preavviso di tre mesi, tramite lettera raccomandata, al Comitato Direttivo.
- b) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.
- c) per la perdita di qualcuno dei requisiti per l'ammissione.

La perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nel caso di cui ai punti a) e c); dall'Assemblea dei Soci, invece, su proposta del Comitato, nel caso di cui al punto b), sentito il parere dei Proviviri.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa.

TITOLO III

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 11

Gli organi sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) i Proibiviri.

DELL'ASSEMBLEA

ART. 12

L'Assemblea Generale è composta dai Delegati delle Associazioni, di cui all'art. 5.

All'Assemblea partecipano con voto consultivo un rappresentante designato dal Ministero per le Politiche Agricole, un rappresentante del Ministero della Sanità, un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori.

L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria, ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o dei Soci rappresentanti almeno un decimo del numero totale dei voti.

La convocazione è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione scritta indirizzata ai singoli Soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.


La seconda convocazione non può aver luogo prima della scadenza delle ventiquattro ore dall'ora in cui è stata indetta la prima convocazione.

Ogni Associazione socia ha diritto ad un voto ogni 100 (cento) vacche controllate iscritte al Libro Genealogico o frazioni di 100 (cento).

Ogni Associazione socia è rappresentata in Assemblea da un delegato allevatore, per ogni voto (a Lei spettante) che le spetta.

Il delegato non può in assemblea rappresentare per delega più di un altro socio.

La delega per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito all'assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o dell'inizio di essa.



ART. 13

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Per le deliberazioni che importano modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, che sia presente o rappresentato più di un terzo dei voti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti assoluta.

Per la messa in liquidazione dell'Associazione e per la designazione dei liquidatori e dei loro poteri oppure per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessaria la maggioranza favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, la quale può demandare la scelta di tale sistema al Presidente.

Le elezioni delle cariche sociali vanno sempre effettuate con scheda segreta.

Pure con scheda segreta vanno prese le deliberazioni per le eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Comitato Direttivo.

Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.

Funge da Segretario dell'Assemblea Ordinaria il Direttore dell'Associazione e, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 15

Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione del Comitato Direttivo;
- b) l'elezione dei membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri;
- c) l'approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo ed anche del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- d) tracciare l'azione che deve svolgere l'Associazione con particolare riguardo ai problemi d'importanza fondamentali;
- e) la determinazione, anche in forma forfettaria, delle quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente e l'emolumento dei Sindaci;
- f) deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio tenuto conto della natura e degli scopi istituzionali dell'Associazione e delle normative vigenti;
- h) deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione del-

l'Associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo e dalla statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

ART. 16

Il Comitato Direttivo è costituito da 7 (sette) a 15 (quindici) componenti eletti dall'Assemblea e scelti fra gli allevatori appartenenti alle Associazioni aderenti.

Ogni Associazione socia deve essere rappresentata nel Comitato Direttivo da almeno un componente.

I Componenti del Comitato Direttivo fanno parte della Commissione Tecnica Centrale del libro Genealogico quali rappresentanti degli Allevatori.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Partecipano inoltre alla seduta, con voto consultivo, i componenti il Collegio dei Sindaci, un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori, le persone di particolare competenza che la Presidenza riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.


Funge da Segretario del Comitato Direttivo il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

ATTRIBUZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

ART. 17

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno tra i rappresentanti degli Enti Associati il Presidente ed i Vice Presidenti in numero non superiore a due;
- b) deliberare sull'ammissione e sul recesso dei Soci, a norma degli articoli 6 e 10;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- e) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- f) nominare e licenziare il Direttore ed il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti;
- g) amministrare il patrimonio sociale;
- h) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa annui, che insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente comunicati all'Associazione Italiana Allevatori;
- i) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- l) proporre eventuali modifiche al regolamento del Libro Genealogico;
- m) compete inoltre al Comitato Direttivo ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito alla Assemblea.



ART. 18

Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo, in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente il Comitato Direttivo ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Comitato Direttivo medesimo; il nuovo membro rimane in carica fino alla prima Assemblea.

Dell'adunanza è redatto, su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

DEL PRESIDENTE

ART. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce uno dei Vice Presidenti espressamente delegato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

Il Presidente convoca i rappresentanti degli Allevatori in seno alla Commissione tecnico centrale del Libro Genealogico tutte le volte che si renderà necessario in ordine al mandato ed esso attribuito.

ART. 20

La carica dei componenti il Comitato Direttivo è gratuita.

A detti componenti, da parte dell'Associazione, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di una diaria giornaliera da fissarsi dall'Assemblea.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 21

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Uno dei membri effettivi sarà designato dal Ministero per le Politiche Agricole. Il secondo sarà eletto dall'Assemblea nell'ambito di una terna di nominativi proposti dall'Associazione Italiana Allevatori. Il terzo sindaco effettivo ed i due supplenti saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone

estranee all'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Supplenti subentrano agli Effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per Legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti d'Ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica dell'esistenza di cassa dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente, l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio Sindacale redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti il Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 15.

I Sindaci durano in carica tre anni.

PROBIVIRI

ART. 22

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra Soci e fra questi e la Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall'assemblea dei Soci, dura in carica, tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 comma a);
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserva;



c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni e, per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

ART. 24

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dei contributi sociali annuali (art. 7 comma b e c);
- b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserve;
- c) da eventuali contributi autorizzati e concessi dai Ministeri, Enti pubblici e da privati, non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
- d) dagli interessi del patrimonio.

ART. 25

L'esercizio sociale finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre, secondo quanto previsto dall'art. 17, lett. h), alla Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Per la natura e la finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Eventuali eccedenze saranno riservate per finalità istituzionali degli esercizi successivi.

ART. 26

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione, od Ente, avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa specifica destinazione imposta dalla Legge.

ART. 27

In caso di controversia è competente il foro di Trento.

ART. 28

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

F.to: Polla Giovanni Battista


F.to: Paolo Piccoli (L.S.)



*Copia conforme all'originale
rilasciata in Trento*

il 10 MAG 1999

*su 10 (dieci) facciate
in carta semplice per usi fiscali*



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'L. O. L.'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'PICOLO' at the bottom, 'MAGGIO DI ADDONE' on the left, and 'NOTAIO IN TRENTO' on the right. In the center of the seal is a five-pointed star surrounded by a decorative wreath. The signature is written over the seal.

